

Pubblichiamo integralmente **Ordinanza nr. 57 del 17/12/2007** che è **entrata in vigore il 1° gennaio e che disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.**

## **Tale ordinanza non trova il consenso dell'ASSOCiazione Territoriale IMprenditori – CONFCOMMERCIO di Gravina in Puglia**

**OGGETTO: Disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili, nonché dei locali e delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento.**

### **IL SINDACO**

- Visto il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114;
- Vista la Circolare Ministeriale n. 3467/C del 28/05/1999;
- Vista la Legge Regionale n. 18/2001;
- Vista la Legge Regionale n. 11/2003 e Regolamenti attuativi;
- Visto l'art.8 della Legge 25.08.1991, n°287 - "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei Pubblici Esercizi";
- Visto l'art. 11, comma 13, della Legge 3/8/99 n. 265, rimasto efficace a seguito dell'art. 274, comma 1. lett. qq) del D.Lgs. 267/2000, con cui è abrogata la Legge 13/7/66 n. 611, recante: "Disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane" disponendo, altresì, che all'attività di panificazione si applicano le norme in materia di orari previste dal D.Lgs. 31/3/98 n. 114;
- Visto il testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali- D.lgs. 18/08/2000 nr. 267 che attribuisce, fra l'altro, al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- Vista la legge 26.10.1995 n°447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", inclusa l'inibitoria parziale o totale;
- Vista la Determina Dirigenziale Regionale nr. 279 del 21.07.2005 (B.U.R.P. n. 98 del 4.8.2005) e la nota di rettifica della stessa Regione inviata con fax il 29.11.2005, di inclusione del Comune di Gravina in Puglia nell'elenco regionale delle località ad economia turistica e delle città d'arte;
- Ravvisata la necessità di rivedere l'Ordinanza Sindacale n. 260 del 18.12.2003 alla luce delle nuove norme intervenute e le nuove esigenze emerse nell'organizzazione delle attività interessate, dopo l'emanazione della citata Ordinanza Sindacale;
- Considerato opportuno mantenere l'indirizzo di massima liberalizzazione nella regolamentazione delle attività in oggetto al fine di corrispondere alle mutate esigenze dell'economia locale;
- Visto che al fine di garantire la tutela del diritto alla quiete della popolazione nelle ore notturne, nell'esercizio della potestà di coordinamento degli orari, si rende necessario disciplinare oltre alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche le attività assimilabili, i locali e le attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, nonché gli orari di somministrazione di alimenti e bevande anche nei circoli privati;
- Ritenuto opportuno, alla luce delle esigenze rilevate, migliorare i servizi in funzione degli utenti e consentire contemporaneamente una più agevole attività alle categorie interessate, nel pieno rispetto delle norme sulla quiete pubblica e sull'inquinamento acustico ambientale, privilegiando l'indirizzo di massima liberalizzazione nella regolamentazione delle attività in oggetto;
- Dato atto che in data 03.12.2007 sono state convocate le organizzazioni di categorie per essere sentiti sulla presente ordinanza in data 13.12.2007;

### **ORDINA**

che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche; degli esercizi di panificazione; degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili, nonché dei locali e delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento.

### **CAPO I**

#### **ORARIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI**

#### **ART.1**

##### **Orario delle attività commerciali in sede fissa**

1. Gli esercizi al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni consentiti dalle ore 7,00 alle ore 22,00. Ciascun operatore commerciale, nel rispetto dei limiti indicati, può determinare liberamente il proprio orario, non superando comunque il limite massimo di 12 ore

giornaliere.

2. Fatto salvo quanto specificatamente previsto dalla presente Ordinanza nei successivi articoli, non sono applicabili le suindicate disposizioni relative ad orari e giornate di chiusura infrasettimanale, alle seguenti tipologie di attività di vendita svolte in maniera esclusiva o prevalente:

- le rivendite di generi di monopolio;
  - gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
  - gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie;
  - le rivendite di giornali;
  - le gelaterie e gastronomie;
  - le rosticcerie e le pasticcerie;
  - gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, video cassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo, artigianato locale e prodotti tipici;
  - le sale cinematografiche.
3. I negozi e le altre attività di vendita osservano, di norma, la chiusura obbligatoria nelle giornate domenicali e festive, salve le deroghe indicate all'art. 2 comma 3.
4. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.
5. La chiusura infrasettimanale di mezza giornata per gli esercizi commerciali è facoltativa e se attuata dovrà essere obbligatoriamente comunicata al Comune, con facoltà di scelta tra:  
Lunedì (ore antimeridiane); Giovedì (ore pomeridiane); Sabato (ore pomeridiane).
6. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto.

## **ART. 2**

### **Deroga alla chiusura domenicale e festiva per attività commerciale in sede fissa**

1. Nel mese di Dicembre è consentito:

- sospendere la chiusura domenicale e festiva con l'osservanza dell'orario feriale e protrazione dell'apertura sino alle ore 22,00;
- effettuare orario continuato;
- derogare dalla chiusura infrasettimanale di mezza giornata per gli esercizi commerciali che nel corso dell'anno abbiano scelto di esercitarla.

2. Questa Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della Legge Regionale n.1 1/2003 individua le seguenti Domeniche e festività dell'anno 2008 in cui è permesso derogare dall'obbligo della chiusura e precisamente:

- Domenica 06.01.2008 (Epifania)
- Domenica 03.02.2008 (Carnevale)
- Lunedì 24.03.2008 (lunedì dell'Angelo)
- Domenica 20.04.2008 (ipotizzabile Fiera San Giorgio o in caso di diverso periodo fieristico, la domenica compresa in tale nuovo periodo)
- Venerdì 25.04.2008 (anniversario della Liberazione)
- Domenica di Maggio 2008 -festa della mamma
- Giovedì 1.05.2008 - San Giuseppe lavoratore
- Lunedì 02.06.2008 (Festa della Repubblica)
- Domenica di svolgimento della festa del Crocifisso
- Domenica 10.08.2008 (Domenica di Ferragosto)
- Domenica 28 e Lunedì 29.09.2008 (festa San Michele)
- Sabato 01.11.2008 (festa Ognissanti)
- Lunedì 08.12.2008 (Immacolata)
- Venerdì 26.12.2008 (S. Stefano)

Il calendario delle aperture in deroga di cui al presente comma è stabilito dal Sindaco con propria ordinanza, entro il 30 Dicembre di ogni anno, da valere per l'anno successivo.

3. Conseguentemente all'inclusione del Comune di Gravina in Puglia nell'elenco regionale delle località ad economia turistica e delle città d'arte, oltre alle deroghe previste al precedente comma 2 del presente articolo, è consentito per le ulteriori Domeniche e/o festività dell'anno derogare agli obblighi di chiusura per tutte le attività commerciali ricadenti nelle seguenti zone:

- Corso Aldo Moro e Via San Sebastiano;
- Centro Storico, così delimitato: torrente "Gravina", Piazza Pellicciari, Corso V. Emanuele, Piazza Scacchi, Via Garibaldi, Via V. Veneto, Via Fontana La Stella.

4. In occasione di manifestazioni varie, a richiesta, si potrà derogare agli orari di apertura e chiusura sia nei giorni feriali che festivi, previa disposizione del Sindaco.

5. Tutti gli esercizi commerciali dovranno comunque rimanere chiusi il giorno di Natale, della Santa Pasqua e di Capodanno.

6. Le attività commerciali di "frutta e verdura" in sede fissa, possono, a seguito di comunicazione al Comune, effettuare la vendita della sola "frutta secca" nei giorni festivi, a condizione che la vendita avvenga all'esterno dell'esercizio e previo rilascio di autorizzazione per occupazione di suolo.

7. Le attività commerciali di vendita di libri, cartoleria e cancelleria possono sospendere nel periodo dal 15 Agosto al 15 Ottobre la chiusura infrasettimanale della mezza giornata anche se nel corso dell'anno abbiano scelto di esercitarla.

8. Le attività commerciali di vendita di piante e fiori possono sospendere nel periodo dal 15 Ottobre al 30 Novembre la chiusura Domenicale e la chiusura infrasettimanale della mezza giornata anche se nel corso dell'anno abbiano scelto di esercitarla.

### **ART. 3**

#### **Orario delle attività commerciali su aree pubbliche**

1. Il commercio al dettaglio su area pubblica, di tipologia 'A', può essere esercitato nei giorni feriali e nei luoghi consentiti, dalle ore 7,00 alle ore 14,00.

2. L'allestimento delle attrezzature, per il commercio di tipologia "A" può iniziare un'ora prima dell'apertura e l'area occupata dovrà essere completamente sgomberata entro un'ora dall'orario di chiusura della vendita.

3. Le deroghe alla chiusura Domenicale e Festiva di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 2 è applicabile, a richiesta, anche alle attività commerciali su area pubblica di tipologia "A" dei prodotti alimentari.

4. Nel periodo dal 1° Giugno al 30 Settembre, considerando il clima e la conseguenziale facile deperibilità delle merci, è consentito, su richiesta, l'apertura pomeridiana dalle ore 17.00 alle ore 22.00 delle attività di commercio su aree pubbliche di tipologia "A" con prevalente attività di vendita di pesce, verdura e frutta. In tal caso gli esercenti commerciali sono obbligati per motivi igienico — sanitari, entro e non oltre le ore 22.30, alla pulizia delle aree di vendita con ripristino dello stato dei luoghi. In mancanza, si provvederà in danno degli stessi, con ulteriore contestazione della violazione ai sensi degli art.28 e 29 del D. lgs 114/98, e L.R. nr.18/2001.

5. Il mercato del Venerdì a cadenza quindicinale nell'anno 2008 sarà svolto (salvo incompatibilità con lo svolgimento di altre manifestazioni disposte dalla Pubblica Amministrazione) nei seguenti giorni:

04 - 18 Gennaio	01 - 08** - 29 Agosto
01 - 15-29 Febbraio	12-26 Settembre
14 - 28 Marzo	10-24Ottobre
11 - 24* Aprile	07 - 21 Novembre
09 - 23 Maggio	05 - 19 Dicembre
06 - 20 Giugno	02 - 16-30 Gennaio 2009
04- 18 Luglio	

\* il mercato previsto per la naturale scadenza del 25 Aprile 2008, giorno festivo, è anticipato al 24 Aprile 2008.

\*\* il mercato previsto alla naturale scadenza del 15Agosto 2008, giorno festivo, è anticipato all' 8 Agosto 2008.

Il calendario mercatale di cui al presente comma è stabilito dal Sindaco con propria ordinanza, entro il 30 Dicembre di ogni anno, da valere per l'anno successivo.

6. L'attività di vendita in forma itinerante è vietata su tutto il territorio comunale nei giorni coincidenti con lo svolgimento del mercato quindicinale, ed è altresì inibita dalle ore 07,00 alle ore 14,00 di ogni giorno.

7. L'attività di vendita in forma itinerante è vietata in aree e vie indicate da apposite Ordinanze e/o Regolamentazioni Comunale come per ultimo l'Ordinanza Sindacale n. 57 del 1\* Dicembre 2005.

## **CAPO II**

### **ORARIO DELLE ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE**

### **ART. 4**

#### **Attività di panificazione**

1. Agli esercizi di panificazione muniti di autorizzazione di cui alla legge n. 1002 del 1956 odi DIA, di cui all'art. 4 del D.L. n. 223/06 convertito dalla Legge 4.8.2006 n. 248, si applicano, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 274, comma 1, lett. qq) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le disposizioni previste nella presente Ordinanza per l'esercizio delle attività commerciali di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

2. Come per gli esercizi commerciali del settore alimentare, anche le attività di panificazione devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive.

3. Gli esercizi di panificazione non sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di limiti massimi di fascia oraria e monte ore di apertura giornalieri, nel rispetto comunque del contratto sindacale dei dipendenti del settore.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono riferiti agli esercizi di panificazione, per la vendita del pane effettuata nello stesso luogo di produzione.

5. Per la vendita dei generi diversi da quelli di produzione o effettuati in sede diversa da quella di

produzione valgono, integralmente, le disposizioni applicabili agli esercizi di vendita al minuto.

### **CAPO III ORARIO DEI PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' SIMILARI**

#### **ART. 5**

##### **Definizioni**

1. Gli esercizi di somministrazione si suddividono in:

- tipologia "A" - esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (RISTORANTI, TRATTORIE, TAVOLE CALDE, PIZZERIE, BIRRERIE ed ESERCIZI SIMILARI);
- tipologia "B" - esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (BAR, CAFFE', GELATERIE, PASTICCERIE ed ESERCIZI SIMILARI);
- tipologia "C" - esercizi di cui alle lettere "A" e "B", in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- tipologia "D" - esercizi di cui alla lettera "B", nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

#### **ART. 6**

##### **Orario degli esercizi di somministrazione**

1. Per gli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie "A-B-D" sono fissati i seguenti orari:

ORARIO MINIMO: 8 ore di apertura giornaliera effettiva

ORARIO MASSIMO: 18 ore di apertura giornaliera, comprensivo delle eventuali chiusure di cui ai commi 1 e 2 del successivo articolo 14.

2. Detti orari devono essere compresi:

- tra le 05,00 e le 02,00, nei giorni feriali;
- tra le 05,00 e le 03,00 il venerdì, festivi e prefestivi.

Non è consentito derogare a detti limiti di orario, salvo quanto previsto dal successivo art. 14.

3. Ciascun esercente ha facoltà di scegliere l'orario di somministrazione, nell'ambito dei limiti di cui ai commi precedenti, diversificando tra periodo estivo (coincidente con l'ora legale) ed invernale (coincidente con l'ora solare) e tra un giorno e l'altro della settimana.

4. L'esercente delle tipologie "A-B-D", nella scelta dell'orario, nei limiti di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, dovrà assicurare l'apertura dell'esercizio per minimo 4 ore nelle ore antimeridiane e minimo 4 ore nelle ore postmeridiane.

5. E' consentito ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione ed in possesso dell'apposito scontrino rilasciato entro l'orario di chiusura, di completare la consumazione entro e non oltre la mezzora successiva all'orario di chiusura stesso.

6. La chiusura infrasettimanale dell'intera giornata per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività assimilabili di cui al presente CAPO è facoltativa e se attuata dovrà essere obbligatoriamente comunicata al Comune.

7. I gestori degli esercizi di somministrazione che svolgono un orario diverso da quanto stabilito dal presente articolo, devono conformarsi ai limiti di orario stabiliti dai precedenti commi 1 e 2.

8. Negli esercizi di somministrazione di cui alla tipologia "C" si deve osservare l'orario previsto per l'espletamento delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento come disciplinate al successivo CAPO IV.

9. I gestori degli esercizi di somministrazione sono tenuti a comunicare al Comune (Ufficio Polizia Amministrativa), almeno 5 giorni prima, eventuali chiusure programmabili (es. ferie, lavori vari, ecc...). Le chiusure non programmabili (es. malattie, lutti, ecc...), dovranno essere comunicati al Comune (Ufficio Polizia Amministrativa) entro il giorno successivo all'evento.

#### **ART. 7**

##### **Orari delle attività all'aperto degli esercizi di somministrazione**

1. Negli esercizi di somministrazione di cui al precedente articolo 6, l'attività all'aperto, autorizzato su suolo pubblico o privato, deve essere ricompresa fra le ore 07,00 e le ore 01,00 anche qualora l'esercizio, nel locale al chiuso, abbia adottato un orario più ampio.

2. Per le attività all'aperto, non si applicano le disposizioni indicate all'art. 6, 5° comma.

3. Gli esercizi di somministrazione di cui alla tipologia "C", osservano l'orario stabilito per l'espletamento dell'attività all'aperto di pubblico spettacolo e di intrattenimento di cui al successivo CAPO IV.

#### **ART. 8**

##### **Orario in esercizi misti**

1. Per esercizi misti si intendono quelli muniti di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e autorizzati al commercio al dettaglio oppure alla vendita di articoli di monopolio.

2. Negli esercizi misti si devono osservare gli orari di apertura e chiusura stabiliti o prescelti per ognuna delle rispettive attività, nell'ambito delle norme che li disciplinano.
3. Nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura degli esercizi commerciali o degli spacci di genere di monopolio deve essere sospesa la vendita dei relativi generi, qualora venga tenuto aperto l'esercizio per svolgere l'attività di somministrazione.

#### **ART. 9**

##### **Orario degli esercizi di somministrazione delle tipologie "A-B-D ubicati in particolari strutture**

1. Gli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali, mercati ortofrutticoli, carni ed ittici, al dettaglio o all'ingrosso, osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui operano.
2. E' consentito effettuare un orario più ampio di quello adottato dal centro commerciale, qualora il gestore ottenga il consenso dall'amministrazione del centro ed eserciti nel rispetto comunque degli orari stabiliti dai precedenti articoli 6 e 7.

#### **ART. 10**

##### **Orario delle attività artigianali di pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, gelaterie e gastronomia**

1. Gli esercizi che esercitano prevalentemente l'attività artigianale di rosticceria, pizzeria, gelateria, yogurteria, pasticceria e gastronomia varia, non muniti cioè di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, seguono le disposizioni stabilite per gli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie "A-B-D", fermo restando che l'orario delle attività deve essere ricompreso inderogabilmente fra le ore 07,00 e le ore 01,00.
2. La chiusura infrasettimanale dell'intera giornata per gli esercizi di cui al presente articolo è facoltativa e se attuata dovrà essere obbligatoriamente comunicata al Comune.

#### **ART.11**

##### **Orario delle attività di somministrazione annesse a strutture alberghiere**

1. L'attività di somministrazione annesse ad alberghi, pensioni e locande, possono essere svolte, in favore degli alloggiati, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni, anche al di fuori degli orari previsti per i pubblici esercizi.

#### **ART. 12**

##### **Orario degli esercizi di tipologia "A-B-D" posti in stazioni e degli esercizi posti nelle aree di servizio carburanti**

1. E' consentita l'apertura ininterrotta 24 ore su 24 agli esercizi pubblici annessi alle stazioni ferroviarie e di autolinee, sempre che tali stazioni siano aperte ininterrottamente. In mancanza, detti esercizi osservano l'orario di apertura e chiusura. delle stazioni.
2. Le attività commerciali, artigianali e i pubblici esercizi (attività non oil) posti nelle aree di servizio carburante, non sono soggette al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti ma seguono le disposizioni della presente Ordinanza per le rispettive tipologie.

#### **ART. 13**

##### **Orario attività musicale in Pubblici Esercizi di cui alle tipologie "A-B-D"**

1. Nei locali al chiuso è possibile effettuare trattenimenti musicali dal vivo, con apparecchi meccanici ed elettronici (anche mediante l'impiego di un Disc Jockey), in orario compreso tra le ore 09,00 e le ore 01,00, con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00.
2. Nei locali e spazi all'aperto, sia su area pubblica che privata, le attività di cui al precedente comma possono effettuarsi dalle ore 10,00 alle ore 24,00, con interruzione obbligatoria dalle ore 13,00 alle ore 16,00.
3. L'effettuazione di trattenimenti musicali, di cui ai precedenti commi, non possono, comunque, essere autorizzati per una durata superiore a quattro giorni settimanali.
4. Le attività suddette possono essere svolte conformemente alle norme vigenti e previo rilascio, da parte dell'Ufficio Polizia Amministrativa, di apposita autorizzazione.
5. I gestori autorizzati ai sensi del precedente comma, sono tenuti al rispetto dei limiti differenziali di immissione di rumori in ambienti abitativi e del limite assoluto di immissione esterno ai sensi delle normative vigenti in materia.
6. I gestori dei suddetti esercizi, autorizzati ad effettuare trattenimenti musicali in orari oltre i limiti di cui al presente articolo, devono conformarsi a detti orari dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

#### **ART. 14**

##### **Deroghe**

1. E' consentito all'esercente degli esercizi di cui alle tipologie "A-B-D" posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura giornaliera, fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto.

2. All' esercente è consentito effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell' esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.
3. Il Sindaco, per esigenze di pubblica utilità connesse alla necessità di garantire idonei servizi di somministrazione all'utenza, anche in orario notturno, può autorizzare, orari in deroga all'orario massimo di apertura di cui all'art. 6, 1° comma e ai limiti di apertura e chiusura dell' esercizio di cui all'art. 6, 2° co., delle attività di somministrazione di cui alle tipologie "A-B-D" fuori dal centro urbano.
4. I Pubblici Esercizi, che nel corso dell'anno scelgono di effettuare il riposo settimanale, possono sospendere la chiusura settimanale nel mese di Dicembre e nelle settimane comprendenti le ricorrenze di San Valentino, Fiera San Giorgio, Festa del Crocifisso e la festa di San Michele, il martedì ultimo di Carnevale, l'otto maggio festa della donna, San Giuseppe e comunque tutte le altre festività eventualmente non menzionate.

#### **ART. 15**

##### **Programmi di apertura per turno degli esercizi di tipologia A, 8 e D**

1. Il Sindaco al fine di assicurare all'utenza specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate, programmi di apertura per turno.

#### **ART. 16**

##### **Orario giochi leciti nei pubblici esercizi**

1. Nei pubblici esercizi, si possono effettuare giochi leciti, se debitamente autorizzati come per legge, dalle ore 08,00 e fino al termine dell'orario di apertura.
2. Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento i giochi leciti possono essere effettuati durante tutto l'orario di apertura.

### **CAPO IV**

#### **ORARIO DELLE ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO ED INTRATTENIMENTO**

#### **ART. 17**

##### **Orario delle discoteche, sale da ballo, night club, sale di audizione locali di arte varia**

1. Le attività di cui al presente articolo, autorizzate come per legge, poste negli spazi al chiuso, devono svolgersi inderogabilmente nell'orario compreso fra le ore 15,30 e le ore 02,00, se invece sono posti in spazi all'aperto devono svolgersi inderogabilmente nell'orario compreso fra le ore 16,00 e le ore 24,00.
2. Al solo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico, è concessa mezza ora di tolleranza sull'orario di chiusura prescelto, nell'ambito di quello previsto al 1° comma del presente articolo.
3. I gestori dei suddetti locali, autorizzati ad effettuare attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento in orari oltre i limiti di cui al presente articolo, devono conformarsi a detti orari dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.
4. I gestori dei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento stabiliscono i giorni della settimana di chiusura dell'esercizio.

#### **ART. 18**

##### **Orario dei teatri cinematografici manifestazioni sportive, concerti al chiuso**

1. Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento quali teatri, cinematografici, concerti, manifestazioni sportive, le rispettive attività al chiuso devono concludersi entro le ore 02,00.
2. E' fatto obbligo al titolare/responsabile di indicare mediante cartello l'orario d'inizio delle rappresentazioni.

#### **ART. 19**

##### **Orario dei teatri, cinematografici, manifestazioni sportive, all'aperto**

1. Le attività sotto elencate svolte all'aperto sono tenute ad osservare i seguenti Orari:
  - Le attività teatrali all'aperto, devono svolgersi dalle ore 16,00 alle ore 24,00;
  - Le attività cinematografiche all'aperto, devono svolgersi dalle ore 20,00 alle ore 24,00;
  - Le attività sportive all'aperto invece, devono terminare alle ore 24,00.
2. E' fatto obbligo al titolare/responsabile di indicare mediante cartello l'orario d'inizio delle rappresentazioni.

#### **ART. 20**

##### **Orario dei festival, concerti e manifestazioni varie e saltuarie, all'aperto**

1. Le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento effettuate all'aperto come festival, concerti e manifestazioni saltuarie devono svolgersi in orario compreso fra le ore 08,00 e le ore 24,00.

### **CAPO V**

#### **ORARIO SOMMINISTRAZIONE NEI CIRCOLI PRIVATI**

#### **ART. 21**

##### **Orario di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati od affiliati ad Enti a carattere nazionale**

1. In ragione dell'esigenza di assicurare il coordinamento degli orari su tutto il territorio comunale, così come previsto all'art. 50, comma 7 del T.U.E.L. n° 267/2000, sono fissati come segue gli orari per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata ad esclusivo favore dei soci di circoli privati od affiliati ad Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno.

2. Tale attività può essere effettuata nel rispetto del seguente orario:

- nei locali al chiuso dalle ore 08,00 alle ore 24,00;
- nei locali all'aperto dalle ore 09,00 alle ore 24,00 inderogabilmente, anche qualora l'attività al chiuso adotti un orario diverso.

#### **CAPO VI SALE GIOCO**

#### **ART. 22**

##### **Orario sale gioco**

1. Per le sale gioco sono fissati i seguenti orari:

- Apertura ore 08,00;
- Chiusura ore 23 periodo invernale (coincidente con l'ora solare);
- Chiusura ore 24,00 periodo estivo (coincidente con l'ora legale).

#### **CAPO VII RIDUZIONE E MODIFICA DEGLI ORARI**

#### **ART. 23**

##### **Riduzione, modifica degli orari**

1. Il Sindaco, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi o parte di essi:

- gli orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie "A-B-D";
- gli orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi di cui al precedente art. 13;
- gli orari dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento di cui al precedente CAPO IV;
- gli orari delle attività artigianali di pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, gelaterie e gastronomia di cui all'art. 10;
- gli orari delle sale gioco di cui all' art. 22.

2. Il ripristino degli orari svolti dall'esercente, è consentito soltanto dopo la revoca del provvedimento sindacale emanato ai sensi del precedente comma.

#### **CAPO VIII DISPOSIZIONI E DEFINIZIONI COMUNI**

#### **ART. 24**

##### **Disposizioni e definizioni comuni**

1. L'orario prescelto da tutti gli operatori a cui la presente ordinanza è riferita è comunicato al Comune ai fini della vigilanza.

2. Detti orari una volta scelti, devono restare invariati per almeno tre mesi.

3. E' fatto obbligo di esporre, in modo ben perfettamente visibile dall'esterno, un cartello indicante gli orari di apertura e di chiusura per i vari giorni della settimana, nonché l'eventuale turno di chiusura settimanale prescelto.

4. Detto cartello, redatto dal gestore, deve indicare:

- l'intestazione della ditta e dell'attività a cui il cartello si riferisce;
- l'orario di apertura e chiusura, con specificato chiaramente l'eventuale orario diversificato tra un giorno e l'altro della settimana;
- l'eventuale giorno o gli eventuali giorni (per quanto concerne le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento) di chiusura settimanale;
- i turni di apertura obbligatoria estiva ed il relativo orario (soltanto per gli esercizi di somministrazione di cui alle tipologie "A-B-D-");

5. La vidimazione dei cartelli orari, in attuazione a quanto stabilito dalla presente Ordinanza, è demandata al Servizio Attività Produttive del Comune, secondo le modalità che saranno autonomamente definite da tale Servizio.

E' vietata ogni correzione, variazione o manomissione dei cartelli vidimati.

Ove necessiti modificare l'orario prescelto o in caso di sopravvenuto deterioramento del cartello vidimato, potrà essere richiesta la vidimazione del nuovo cartello.

6. E' fatto obbligo per l'esercente di rispettare gli orari e, per le attività previste, l'eventuale turno di chiusura prescelto comunicati al Comune ed indicati sull'apposito cartello vidimato.

7. Quando nella settimana, oltre alla Domenica, vi sia un'altra giornata festiva, il turno di chiusura settimanale (di mezza giornata o dell'intera giornata) è sospeso per gli esercenti che nel corso dell'anno hanno scelto di effettuarlo.
8. All'interno dei locali di esercizi di tipologia "A-B-D", in luogo ben visibile, dovrà essere apposto un altro cartello, riportante il listino prezzi.
9. Agli esercizi di somministrazione di tipologia "A" è fatto obbligo di esporre il menù, comprensivo dei prezzi, in luogo ben visibile dall'esterno del locale. E' fatto obbligo agli esercenti presentare il menù, comprensivo dei prezzi, al tavolo dei consumatori.
10. Si precisa che:
  - Per orario estivo si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora legale.
  - Per orario invernale si intende quello compreso nel periodo in cui è in vigore l'ora solare.
11. Rimangono ferme tutte le disposizioni per i lavoratori dipendenti addetti ai settori di appartenenza.
12. In occasione delle festività natalizie, di carnevale, ed altre specifiche manifestazioni e ricorrenze, il Sindaco può stabilire, con apposito provvedimento, deroghe agli orari di cui alla presente ordinanza.

## **CAPO IX INQUINAMENTO ACUSTICO**

### **ART. 25 Insonorizzazione**

1. Le attività di somministrazione oggetto della presente ordinanza; le attività di intrattenimento musicale effettuato nei pubblici esercizi di cui alle tipologie "A-B-D"; le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, espletate negli spazi al chiuso e/o all'aperto, devono svolgersi senza superare:
  - i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, previsti dalla normativa vigente in materia, quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora;
  - i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno;
  - i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 447/95 e successive variazioni, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni in deroga in occasione di feste, intrattenimenti ecc., da effettuare nel rispetto della normativa vigente.

## **CAPO X NORME FINALI**

### **ART.26 norma di prima applicazione**

1. Gli esercenti interessati dalla presente Ordinanza, sono tenuti a far pervenire al Comune entro il 30 Aprile 2008 la propria proposta di orario scelto e l'opzione della chiusura settimanale.
2. Sono fatte salve le comunicazioni di orario effettuate dagli esercenti ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 260 del 18.12.2003, a condizione che rispettino quanto stabilito dalla presente Ordinanza.
3. Sono fatti salvi i cartelli, già vidimati dal comune ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 260 del 18.12.2003, a condizione che rispettino quanto stabilito dalla presente Ordinanza.
4. I gestori degli esercizi che svolgono un orario diverso da quanto stabilito dalla presente Ordinanza, devono conformarsi ai limiti di orario stabiliti dalla presente a decorrere dall'entrata in vigore.

#### **ART.27**

##### **Sanzioni**

1. Commercio in sede fissa e attività di panificazione (art. 1, 2 e 4 della presente Ordinanza):  
E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 colui che non rispetta l'obbligo della chiusura Domenicale e festiva;  
E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 2.000 colui che non rispetta gli orari di chiusura previsti dalla presente Ordinanza.
2. Commercio su aree pubbliche (art. 3 della presente Ordinanza):
  - E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 a euro 3.098,74 colui che, autorizzato ad esercitare il commercio su area pubblica mediante l'uso di posteggio (Autorizzazione di tipo "A"), non rispetta gli orari stabiliti dalla presente Ordinanza ed esercita l'attività nei giorni in cui è interdetta.
  - A carico dei trasgressori del commercio in forma itinerante saranno applicate le sanzioni comminate dall'art. 29 del D.lgs. 114/98 e dell'art. 24 della Legge Regionale n. 18/01.
3. Attività di cui ai Capi III, IV, V e VI della presente Ordinanza:
  - E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 155 a euro 1.033 colui che non rispetta gli orari stabiliti dalla presente Ordinanza.
4. Altre sanzioni:

- E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.000 l'esercente di cui alle attività di somministrazione delle tipologie "A-B-D" che non rispetta l'orario di apertura prescelto nel rispetto della presente Ordinanza e riportato sull'apposito cartello di cui al precedente art. 24 commi 3 e 4;

- E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 colui che:

a) omette di esporre il cartello vidimato di cui al precedente articolo 24 commi 3 e 4;

b) omette di esporre i cartelli di cui al precedente articolo 24 commi 8 e 9;

c) non si attiene a quanto disposto dagli articoli n. 1, comma 4; n. 2, comma 6; n. 4, comma 2; n. 6, comma 9; n. 24, comma 1.

5. L'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente ordinanza, non menzionati nei commi precedenti, sarà sanzionata ai sensi della vigente normativa in materia.

6. In caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa sarà disposta la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di quindici giorni.

7. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti è di competenza del Comune, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della Legge 24.11.1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

#### **ART.29**

##### **Entrata in vigore**

1. La presente Ordinanza, affissa all'Albo Pretorio del Comune per 60 giorni, entra in vigore il 01 .01 .2008.

2. Da tale data è abrogata l'Ordinanza Sindacale n. 260 del 18.12.2003 e ogni altra ordinanza in contrasto con la presente.

3. Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza si applicano le disposizioni di legge.

4. La Polizia Municipale e gli agenti delle forze di pubblica sicurezza sono incaricati per il rispetto della presente Ordinanza.

#### **IL SINDACO**

**Rino Vendola**

Dalla Residenza Municipale addì, 17 dicembre 2007

Per informazioni rivolgersi al Servizio Attività Produttive del Comune - Via Tagliamento, 10 - (Presso Comando Polizia Municipale). Responsabile Arcangelo Loglisci Tel. 080 3259420-415- 416 - fax 080 3221236

e-mail: suap.qravina@murqaiimpresa.it